

*All' Illmo Signor Av. Fiorentino
Alberto Murelli del Comune di
Salerno*

Dr. C. Sci.

CASA SANTA DELL' ANNUNCIATA
E
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO

STATUTI

SALERNO
Prem. Stab. Tip. del Commercio
Antonio Volpe e C.^o
1897.

TU-B-179

CASA SANTA DELL' ANNUNCIATA

E


OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO

REGOLE DEL 1789



REAL DECRETO DEL 1852 — REGOLE RELATIVE

STRUMENTO DEL 1853



SALERNO
Prem. Stab. Tip. del Commercio
Antonio Valpe e C.^o
1897.

CASA SANTA DELLA ANTONIATA

STABILIMENTO DI CARTELLI

STABILIMENTO DI CARTELLI

STABILIMENTO DI CARTELLI

REGOLE DEL 20 AGOSTO 1789



FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIE ET JERUSALEM
INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ PLACENTIAE ET CASTRI
AC MAGNUS PRINCEPS AEREDITARIUS ETRURIAE

Reverendis in Xpto Patribus quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Cleris, Capitulis, et aliis Ecclesiasticis, et Religiosis Personis totius huius Regni et signanter Dioecesis.

Illustribus quoque spectabilibus quibuscumque Baronibus titulatis et non titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis, Universitatibus et aliis quibusque personis et officialibus quacumque auctoritate et potestate fungentibus seu eorum Locumtenentibus, et Substitutis, ad quos seu quem praesentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet praesentatae—Fidelibus, devotis, dilectis gratiam nostram, et bonam voluntatem nuper pro parte, infrascriptae Supplicantis fuit Majestati nostrae porrectum infrascriptum memoriale cum relatione facta per Reverendam Curiam Regii Cappellani Maioris tenoris sequentis videlicet — S. R. M. — Per parte degl'infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto memoriale con Regia decretazione di mia Commissione del tenor seguente videlicet—S. R. M.— Gli eletti Sindaco e Cancelliere della Vostra Città di Salerno, come anche gli Governadori, Cancelliere e Razionale della Chiesa Recettizia della Santissima Annunciata della stessa Città di Salerno supplicando espongono a V. M. come avendo formato le Regole

Si supplica il Regio
assenso alle pre-
senti Regole.

per lo buon governo ed esatto servizio non solo di detta Chiesa, ma parimenti dello Spedale, e dell' opera de parti esposti: Supplicano perciò la M. V. degnarsi di accordare su di esse Regole il Real Assenso, et quatenus opus anche su la Fondazione e l'averanno ut Deus ecc.—Il Marchese di Santa Lucia Ottavio del Pezzo— Matteo Politi—Domenico Stornioli — Nicola Ignazio Greco, Sindaco — Io Notaro Benedetto Maria De Sanctis, Segretario—Francesco de Vicariis, Governadore—Antonio Principe, Governadore—Io Notar Benedetto Maria de Sanctis, Cancelliere e Razionale—Adest Signum impressum—Fo fede io sottoscritto publico e Regio Notaro Cittadino Salernitano qualmente le Regole sono state sottoscritte in mia presenza di proprie mani de retroscritti signori Marchese di S. Lucia, D. Ottavio del Pezzo— D. Matteo Politi—D. Domenico Stornioli—D. Nicola Ignazio Greco e Notar D. Benedetto Maria de Sanctis, li quali sono attuali eletti, Sindaco e Cancelliere rispettivamente della retroscritta Fedelissima Città di Salerno, siccome mi costa, e de retroscritti D. Francesco Maria De Vicariis, e D. Antonio Principe e del citato de Sanctis, li quali sono Governadori, e Cancelliere e Razionale respective della Santissima Annunciata, siccome parimenti mi costa ed in fede richiesto ho segnato — Salerno li 28 maggio 1789 — Notar Giuseppe Greco di Salerno — Locus Signi Notarii — Reverenda Curia Regii Cappellani Maioris videat, et in scriptis referat Salomonius — Targiani Vidit Fiscus Regalis Coronae — Provisum per Regalem Cameram Sanctae Clarae Neapoli die trigesimo mensis Julii millesimo septingentesimo octuagesimo nono 1789 — Ammora—Illustris Marchio Citus Praeses S. R. C. et caeteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti — E con detto memoriale mi sono state presentate l' infrascritte Regole del tenor seguente videlicet—Siccome gli Ospedali dei Poveri Infermi, e la pubblica cura dei Parti esposti sono state sempre le opere più profigue alla Società, ed allo Stato, così questa Città di Salerno volle provvedere sin da due secoli

Come si provvide per l'Ospedale, la cura dei Parti esposti e la Chiesa Ricettizia.

e più, all'una ed all'altra delle opere suddette, con aver dal suo pubblico peculio edificata in essa, e dotata la Recettizia Chiesa, sotto il titolo della Santissima Annunciata, alla quale in diversi tempi con Regii Beneplaciti, assegnò l'annua somma di docati quattrocentottanta, che sempre l'ha contribuito, e tuttavia si contribuisce, di quale Chiesa, la Città suddetta venne perciò ad ottenere, ha sempre goduto e tuttavia gode ed esercita il *pieno Padronato* — Furono addette le rendite assegnate alla detta Chiesa, al mantenimento di un pubblico ospedale, alla cura delli detti Parti infelici di questa Città, suoi Casali e distretto ed al sostentamento di un ecclesiastico Collegio, composto da un Priore e da un determinato numero di Preti, amovibile per legittime cause, ed addetti alla quotidiana recita della divina Salmodia, alla celebrazione delle messe ed alle altre Chiesastiche Funzioni della Chiesa suddetta—Varie furono le Regole in diversi tempi formate, e rifatte dalli pubblici Rappresentanti di essa Città, e dalli Governadori della divisata Chiesa, secondo il concorso e la mutazione delle circostanze, per ottenere il pieno adempimento di ambedue le dette pubbliche opere, non meno che l'esatto servizio della detta Chiesa e del suo Coro, affidato quest'ultimo, come sopra al detto Collegio di ecclesiastici, quali a petizione de' Signori eletti e Sindaco di questa Città e de' governadori della Chiesa sudetta, previo il permesso Reale e con Bolla dell'odierno Arcivescovo di detta Città furono nel mese di Gennaio dell'anno 1785 decorati del mezzo rocchetto e dell'Almuzio con Cappuccio di raso nell'està, e di velluto nell'inverno di color Ceraso, orleggiato di bianca pelliccia, col distintivo Rocchetto al Priore, senza che fusse rimasta nemmeno per ombra alterata la natura di Recettizia nella Chiesa e Collegio suddetto—Aggiunta così alla detta Chiesa l'espressata esterna decorazione han pensato gli attuali Signori pubblici Rappresentanti di essa Città e Governadori della Chiesa sudetta, di assicurare per l'avvenire quella maggior esattezza che oggi si osserva nel Governo, esercizio della detta Chiesa

Patronato del Comune.

Priore e Partecipanti amovibili per legittime cause.

Insegne e decorazioni del Clero ricettizio.

e del suo Coro, e nell'adempimento degli obblighi, relativi a ciascuna delle dette due pubbliche Opere, con formare un Corpo di chiare e ben distinte Regole, continenti quel tanto che per gli effetti sudetti, oggi lodevolmente si esegue, e per vieppiù assicurarne l'esecuzione, supplicare la Maestà del Re nostro Signore (Dio sempre felicit) ad impartire alle Regole sudette il suo Reale Benepiacito — Per tale lodevol fine furono distese le seguenti regole, che si sottoscriveranno dalli detti attuali Signori eletti e Sindaco di questa Città e Governadori della Chiesa suddetta, per indi ottenervi il detto Reale Assenso—Regole da eseguirsi per il buon governo ed esatto esercizio della Recettizia Chiesa, sotto il titolo della Santissima Annunciata di questa Città di Salerno, e per il pieno adempimento degli obblighi relativi alle pubbliche opere annesse alla Chiesa sudetta.

Nomina di due Governatori e di un Tesoriere.

I. Che il governo della detta Chiesa e l'amministrazione delle sue rendite debba continuare ad essere, siccome per lo passato è stata sempre pienamente disimpegnata da due governadori, ed un Tesoriere della Chiesa sudetta, quali debbono essere contradistinti nella detta Chiesa, con portarsi a ciascuno di loro, quante volte vi capiterà, da un Chierico della medesima una delle sedic distinte, che si tengono nella Sagrestia della Chiesa sudetta per li detti Signori Governadori e Tesoriere della medesima, di quali due Governadori, uno debba essere del ceto nobile e l'altro del ceto dei civili Cittadini di essa Città, da eligersi in ciascun'anno dalle rispettive Piazze delli detti due Ceti, ed il Tesoriere sudetto debba alternare, con eliggersi in un anno dal Ceto e Piazza dei Nobili, ed in un altro anno dal ceto e Piazza dei civili Cittadini di essa Città, quali predetti due Governadori debbano, in esclusione del detto Tesoriere, privatamente avere il voto, in quanto mai converrà farsi per il buon governo e servizio della detta Chiesa, per l'adempimento dei doveri delle Opere sudette, e nel caso di parità di sentimenti fra essi due Governadori debba la parità sudetta derimersi dalli Go-

Cerimoniale in chiesa ai suddetti.

vernanti *pro tempore* di questa Città, ed il Tesoriere sudetto debba soltanto esigere e pagare le rendite di detta Chiesa, giustificando pienamente qualunque suo esito, col mandato, che per il medesimo se li dirigerà dalli detti Governadori. E per ultimo che li conti dell'amministrazione delle rendite di detta Chiesa debbano dalli Governadori e Tesoriere della medesima, rendersi in fine di ogni anno a due Razionali, a tal effetto eliggendli dalli Governanti di essa Città. L'Archivio delle scritture della detta Chiesa, riposto in una delle camere della medesima, debba continuare ad essere serrato con quattro chiavi, tre delle quali debbano tenerle una per ciascuno li detti due Governadori e Tesoriere della medesima e la quarta debba tenerla l'infradicendo Cancelliere di questa Città e della Chiesa sudetta.

II. Che i Governanti della Città sudetta, per effetto del pieno Padronato, che la medesima tiene di detta Chiesa, debbano ritenere tutti i dritti, e le onorificenze tutte per lo passato, e sin'oggi sempre godute nella Chiesa suddetta, cioè di portarsi in forma pubblica nella medesima a prendere il possesso della loro carica, nella mattina del dì 1.º Settembre di ciascun anno, con doversi dal Collegio, dal Priore e Preti di detta Chiesa cantare l'Inno Ambrosiano e la messa solenne, ed al Panegirico nel giorno della Santissima Annunziata, con ricevere nella solennità di dette messe l'ingenzo e la Pace e di portarsi nell'istessa forma in detta Chiesa nel dì ultimo di ciascun'anno, ed assistere al vespero solenne, alla Predica, ed al canto del sopradetto Inno, con dovere il Priore e Preti tutti del divisato Collegio, vestiti, delle sopradette loro insegne, ricevere in ciascuna delle sopradette Funzioni, avanti la porta di detta Chiesa essi pubblici Rappresentanti, e con porgerli l'acqua santa dal Priore, o in sua mancanza dal Decano di detto Collegio, ed indi accompagnarli sino al luogo delle loro sedie, e finalmente dopo terminata ciascuna delle Funzioni sudette, il Priore e Preti tutti, del Mentovato Collegio, vestiti come sopra, debbono accompagnare

Presa di possesso dei Governadori, o relativa funzione in chiesa

i mentovati pubblici Rappresentanti sino alla porta di detta Chiesa.

Riunione dei Governatori.

III. Che nelli detti Governanti di questa Città debba continuare la piena facoltà, e dritto da essi sin'oggi goduto di congregarsi quante volte lo stimeranno necessario nelle case di detta Chiesa, e di fare nella medesima, a loro arbitrio, colla loro assistenza o senza qualunque altra funzione e sollemnità straordinaria, con dover sempre gli individui del detto Colleggio in ciascuna delle sollemnità e funzioni sudette vestiti delle anzidette loro insegne, riceverli, accompagnarli come sopra e fare gratis nelle dette funzioni e sollemnità, le parti spettanti al detto loro Collegio.

Nomina del Priore.

Amovibilità del Priore per giuste e legittime cause.

IV. Che per effetto del sopradetto pieno Padronato, che questa Città ottiene della Chiesa sudetta, il Priore della medesima debba continuare ad eligersi come sempre si è eletto, dagli Eletti e Sindaco di essa Città, mediante loro conclusione da Preti Partecipanti del detto Colleggio e darseli il possesso di detta dignità dal segretario o sia Cancelliere di essa Città, con l'intervento del Sindaco e di due Eletti almeno della medesima, ed in caso di parità, o di numero non includente di detti eletti, o di dissenso del solo Sindaco, debba tale elezione devolversi al Regimento grande de ventiquattro Decurioni di essa Città, quale in ciascuno de sopradetti casi soltanto, debba eligere il Priore sudetto che similmente debba essere amovibile da Governanti di essa Città, per giuste e legittime cause.

Nomina dei Partecipanti e dell'Espettante.

V. Siccome al presente il sopradetto ecclesiastico Collegio di detta Chiesa è composto dal detto Priore da dieci Preti Partecipanti, e da un altro Prete straordinario, o sia Espettante, così si determina, che seguendo la vacanza di ciascuno de Preti sudetti, il Prete immediato, dopo al defunto, debba occupare il suo vedovo luogo, e così gli altri successivi debbano avanzare un luogo per ciascuno, di talchè venghi sempre a restar vuoto, e da provvedersi il luogo dell'ultimo di detti dieci Preti partecipanti, nel quale *ipso iure*, debba entrare il detto Prete espettante, se

vi sarà, ed indi eliggersi dalli due Governadori di detta Chiesa altro sacerdote, in luogo del detto Prete straordinario ed aspettante o quello mancando, in luogo dell'ultimo delli detti dieci Partecipanti Preti e l'elezione sudetta debba farsi con atto sottoscritto dalli due sudetti Governadori di detta Chiesa, legalizzato dal Cancelliere della medesima, dal quale debba darsi il possesso all'eletto, coll'intervento delli detti due Governadori, quali se non saranno concordi nell'elezione di detti Preti, la medesima debba farsi dagli eletti e Sindaco di detta Città o dal detto reggimento grande de ventiquattro Decurioni della medesima, nel solo concorso di ciascuno de casi mentovati nel precedente capitolo, nei quali si devolve al reggimento sudetto l'elezione del divisato Priore, come sempre si è praticato, quali sudetti Preti del detto Collegio debbano essere amovibili da Governadori di detta Chiesa per giuste e legittime cause.

Amovibilità dei Partecipanti ed Espettante, per giusta e legittime cause.

VI. Che li detti Preti, come sopra eligendi al necessario requisito della probità ed esemplarità de loro costumi, debbano indispensabilmente unire l'altro della loro sufficiente abilità, e perizia nel canto fermo. A tal'effetto si determina ulteriormente di non potersi eleggere Prete del Collegio di detta Chiesa, Partecipante o aspettante che fusse se prima il medesimo non sarà esaminato nel canto sudetto dal Priore di detta Chiesa, e da due Preti della medesima, da eligersi i Preti suddetti dall'istessi Governadori di detta Chiesa, e se prima non sarà stato approvato nel detto canto, da tutti o dalla maggior parte di detti esaminatori, con loro fede autentica e giurata, d'allegarsi e conservarsi negli atti della loro elezione e possesso. E per ultimo si determina, che i Sacerdoti di questa Città forniti de sopradetti requisiti, debbano in tale elezione preferirsi alli Diocesani e questi a Forastieri, colla facoltà alli Signori Governadori di detta Chiesa di aggiungere al detto Collegio uno o più Preti, qualora le rendite della Chiesa sudetta potessero sostenerli, con assegnare a ciascuno dei medesimi dalle rendite di detta Chiesa le sole distri-

Requisiti occorrenti per essere eletto Partecipante e Espettante.

Nella elezione sudetta i Sacerdoti di questa Città si devono preferire ai diocesani e questi ai forestieri.

buzioni Corali, e le messe che supereranno agli attuali Preti partecipanti del detto Collegio.

Nel 1614 si contrattò coi Fatebenefratelli per l'assistenza e cura degli infermi.

VII. Siccome con porzione delle rendite assegnate da questa Città alla sudetta Chiesa, la medesima manteneva un pubblico Ospedale per i poveri febbricitanti nelle case dell' istessa Chiesa, site affrente la medesima, così nell'anno 1614, essa Città, per la più esatta cura, ed assistenza degl' infermi sudetti, chiamò in essa una Famiglia de Padri Buonfratelli dell' ordine di S. Giovanni di Dio, e l'assegnò non solo la casa del detto Ospedale, ed altre fabbriche adiacenti, ma benanche annui docati trecentocinquanta in tanti corpi di rendita della detta Chiesa, coll' obbligo contratto dal divisato ordine di mantenere sempre nell' Ospedale sudetto una famiglia di suoi Religiosi, non meno di sei, quali sostener dovessero la cura de' poveri febbricitanti, che dalla Città e Provincia concorsi sarebbero all'Ospedale sudetto, supplendo con li detti annui docati trecentocinquanta, come sopra assegnatili non solo al mantenimento del sopradetto numero di Religiosi, ma benanche a quanto mai bisognato sarebbe per lo mantenimento del detto Ospedale e per l'assistenza e per la cura di detti infermi, riservata avendo questa Città a sè ed alli Governadori della Chiesa sudetta, di soprintendere all'esattezza del Mantenimento di detto Ospedale della cura e dell'assistenza de divisati infermi ed alla piena esecuzione di una capitolazione fatta a tal' effetto coll'ordine sudetto, e munito di Regio assenso come rilevasi da due pubblici Istrumenti rogati uno a 14 aprile dell' anzidetto anno 1614 e l'altro a 28 giugno dell' anno seguente 1615 per gli atti del fu Regio Notar Giacomo di Giacomo di questa Città fra i pubblici Rappresentanti della medesima ed i Governadori di detta Chiesa da una parte, ed il Provinciale di dett'Ordine dall'altra, nel primo dei quali due Istrumenti stà inserita l' autentica Copia della detta Capitolazione e nel secondo il Regio Beneplacito, del quale la medesima fu roborata—Sicchè in ordine all'ospedale sudetto si determina, che per il mantenimento del medesimo, e per la cura ed assistenza

I Governatori soprintendono all' Ospedale.

degl' Infermi, che vi concorrono, debbano continuarsi ad osservare ed eseguire in ciascuna sua parte la sopra detta convenzione e capitolazione siccome si n'oggi l'una e l'altra è stata con vantaggio del Pubblico esattamente eseguita.

Trovatelli

VIII. Siccome l'altra delle sopradette due opere pubbliche, nella quale si è impiegata e s'impiega parte delle annue rendite della detta Chiesa è stata ed è la cura di Parti esposti, così si determina che li Governadori della Chiesa sudetta, debbano dal ceto degli Artieri, o di altra onesta condizione di questa Città, eliggerne uno dei più probi che abbia moglie di egual morale, e destinarli e mantenerli sempre per Balio o per Balia de Parti sudetti e contribuirli dalle rendite di detta Chiesa una somma mensile corrispondente all'esatta esecuzione dell'infradicienti obblighi e spese che essi dovranno fedelmente adempiere, cioè di ricevere tutti i sopradetti parti di questa Città, suoi casali e distretto, che se li consegneranno, e quelli ancora che si troveranno esposti per la Città, con parteciparlo volta per volta alli Signori Governadori e Priore della Chiesa sudetta, con farli subito battezzare dal Prete di detta Chiesa a tal'effetto destinato, con farli nutrire da Nutrici egualmente oneste, che dal detto Balio o Balia saranno a tal'uopo elette e pagate coll'approvazione de Signori Governadori di detta Chiesa e trattarli con panni, fasce, cune e tutt'altro necessario al di loro più proprio nutrimento e con mandare i parti sudetti nella Casa Santa della Capitale di Napoli, quando i medesimi saranno nello stato di poter reggere al di loro trasporto—Il tutto da eseguirsi a spesa e carico del detto Balio o Balia a quali si proibisce di dare a detti parti qualunque sorta di sonnifero.

IX. Che detti Balio o Balia subito che i Parti sudetti saranno nel vigore e stato da poter reggere al di loro trasporto nella detta Casa Santa di Napoli, debbano subito nella medesima mandarli a loro spese come sopra ben accomodati ne cesti che a tal'effetto si faranno da detta Chiesa, con Piumacci e coverte corrispondenti alle diverse stagioni e coll'impresa

Trasporto dei Trovatelli nella Casa Santa a Napoli.

della Chiesa sudetta — Tale trasporto si farà ne per mare, ne da Calessieri o Vetturali, ma soltanto da Corrieri da destinarsi e pagarsi dal sudetto Balio o Balia, coll'approvazione de Signori Governadori di detta Chiesa, ciascuno de quali corrieri debba portare un solo di detti cesti, con dentro non più che tre di detti Parti ben accomodati e farli lattare per istrada dalle Donne che per loro divozione sogliono somministrargli il latte o con pagarle se non vogliono usare detta carità e con dovere i Corrieri sudetti portare il solito autentico riscontro del Parroco di detta Casa Santa, attestante la recezione nella medesima di ciascuno di detti Parti, quali riscontri debbano detti corrieri nel loro ritorno consegnare alli sudetti Balio o Balia e questi alli Signori Governadori e Priore di detta Chiesa, per riporsi da loro nell'Archivio della medesima — E per ultimo resta a carico di detti Bali di supplire alla spesa di Medici e medicinali nell'infermità de Parti sudetti, e qualora qualcuno ne morisse, di farlo decentemente, anche a loro spese, seppellire nella sepoltura particolare, destinata per i medesimi nella sudetta Chiesa — All'esatto adempimento di ciascuno de' sudetti obblighi de devoti Bali debbano di continuo invigilare i Signori Governadori e Priore di detta Chiesa, dal quale sarà denunciata alli sudetti Signori Governadori ogni mancanza de Bali sudetti.

Padri Spirituali per
i Trovatelli e gli
Infermi.

X. Che li Signori Governadori di detta Chiesa, debbano da più antichi soggetti del detto ecclesiastico Collegio della medesima, eliggerne uno o due che siano Confessori, a quali si dia il carico di battezzare li detti Parti esposti, di confessare gl'Infermi nel detto Ospedale, di amministrare a medesimi i Sacramenti dell'Eucarestia e della estrema unzione, e di portarsi nella Cappella degl'Infermi del detto Ospedale a celebrarvi la messa in ogni giorno festivo applicandola per gli obblighi della detta Chiesa dell'Annunciata, e darne soltanto il comodo all'Infermi sudetti, secondo per l'ultime due sudette parti fu stabilito con i sopradetti Padri Buonfratelli, nell'anzidetta convenzione dell'anno 1614 — Per compenso

di quali carichi debbasi dalle rendite di detta Chiesa, pagare l'annua somma di ducati dodeci, tanto se i carichi sudetti si sosterranno da uno, quanto se da due di detti Preti Confessori, nel quale ultimo caso, i medesimi divideranno fra loro la detta annua somma.

Li detti Signori Governadori de detta Chiesa eliggono in ogni caso di vacanza il Razionale, ed il Notare, il Sagrestano e tre Chierici uno maggiore e due minori della Chiesa sudetta, ed anche uno de Preti di detto Collegio per organista, se vi sarà chi sappia sonare, e non essendovi, altra persona fuori del detto Collegio — Il Cancelliere *pro-tempore* di questa Città è cancelliere similmente di detta Chiesa — La provisione del suddetto Razionale e Notare è di annui docati venticinque — La provisione del Sagrestano e di annui docati quarantotto, e se li paga mensilmente con l'obbligo di dover egli a sue spese mantenere il vino bianco per tutte le Messe e d'imbiancare i suppellettili tutti de detta Chiesa, di mantenere sempre accesa la lampada avanti il Santissimo Sacramento, far spazzare di continuo la Chiesa sudetta, ed adempiere agli altri particolari obblighi, relativi al suo impiego, che si rilevano dalla sua condotta, e specialmente quello di dover pernottare nelle Case della Chiesa sudetta, senz' ammettersi, ne da lui, ne dal Priore o Preti del divisato Collegio, altra persona di qualsiasi condizione, neanche per confugio, senza espressa licenza de Signori Governadori di detta Chiesa — La provisione del detto Clerico Maggiore è di carlini dieci per ogni mese e quella degli altri due Clerici minori è di carlini dieci in ogni mese per ciascuno di essi — La provisione del detto Cancelliere di detta Chiesa è di annui docati sette—E quella del sudetto Organista è di annui docati sei, se il medesimo sia del divisato Collegio, e di annui docati dodeci, se sia fuori del medesimo — Li detti Signori Governadori di detta Chiesa eliggono in ogni triennio uno de Preti Partecipanti della medesima, col carattere di Sagrestano maggiore, quale deve tenere una delle chiavi della Cassa delle Cere, atteso l'altra si tiene dal Tesoriere della Chiesa sudetta,

Sagrestano Minore.

Chierici.

Obblighi del Sagrestano minore.

Assegno ai Chierici.

Organista

Elezione del Sagrestano Maggiore — Dei suoi doveri.

Cera.

e di unita col Priore di detta Chiesa, deve invigilare, e soprintendere al Sagrestano, e Chierici della medesima per l'esatto adempimento di tutti i loro rispettivi doveri, ed avvisarne le mancanze alli Signori Governadori della Chiesa sudetta, dalle rendite della quale, si contribuiscono annui carlini trenta al detto Prete Sagrestano Maggiore — E per ultimo i pubblici Rappresentanti di questa Città, eliggono un Prete del sopradetto Collegio di detta Chiesa, per celebrarvi la Messa nel Mezzogiorno di ogni dì Festivo, al quale Sacerdote per il solo sopradetto suo incommodo, e non già per l'applicazione di detta Messa, si pagano annui docati dodeci dal pubblico peculio di questa Città, dal quale si pagano similmente annui carlini trenta al Sagrestano di detta Chiesa parimenti pel suo incommodo di assistere alla detta Messa di mezzogiorno.

Assegno per la messa
di mezzodì

Com'è composto il
Collegio ricettizio.

Doveri del Clero ri-
cettizio.

Ubbidienza al Priore
ed in sua assenza
al Decano

Provvedimenti de i
Governadori, per
mancanze del Clero

XI. Viene la detta Chiesa servita come sopra dall'anzidetto Collegio di decorsi ecclesiastici composto al presente da un Priore, di dieci Preti Partecipanti ed un straordinario, da un Sagrestano e da tre Clerici, uno Maggiore e due minori — Il sopradetto Collegio di ecclesiastici, disimpegna nel Coro di detta Chiesa la quotidiana recita delle ore Canoniche, sodisfa tutte le messe ed adempiere tutte le altre Sagre Funzioni di obbligo della medesima, a modo di una Chiesa Cattedrale — Quindi si determina che li Preti, Sagrestano, Chierici, ed altre persone addette al servizio della Chiesa sudetta, debbano ubbidire al detto Priore, ed in sua assenza al Decano di detto Collegio, per l'esatta osservanza delle infradicende disposizioni, che si faranno per il proprio interno servizio di detta Chiesa, ed incontrandosi qualche resistenza, debbano subito farne intesi li Signori Governadori di detta Chiesa, per prendersi dai medesimi i dovuti espedienti — S'incarica però il Priore sudetto, di determinare, col proprio suo esempio ciascuno de Preti di detto Collegio all'adempimento dei suoi doveri.

XII. Che nella recita delle ore canoniche, il Priore e Preti tutti del divisato Collegio debbano intervenire nel Coro di detta Chiesa, vestiti sempre delle sopradette loro insegne, sedenti coll'ordine della loro rispettiva Dignità ed anzianità, portarvisi, partirne, ed adempiere qualunque obbligo, o funzione dentro e fuori di detta Chiesa, colla dovuta decenza e corrispondente decoro, ed osservarvi esattamente le cerimonie, e le rubriche del Breviario Romano, e dovendo qualche Prete partire dal detto Coro per legittima ed urgente causa, debba ottenerne prima licenza dal Priore, o in sua assenza dal Decano, che farà le sue veci, e debba ciascuno de detti Preti a riserva del solo Priore, fare l'eddomada per turno, tanto per la messa cantata e per l'ultima da celebrarsi dopo la medesima, quanto per menare l'ufficio; E tenendo l'eddomadario bisogno di sostituire altro suo Collega a supplire la sua eddomada, li sia permesso, con farne consapevole il Priore — Le lezioni dell'Ufficio solenne e feriale si diranno da quei Preti, che determinerà il Priore sudetto, quale negli uffici di nove Lezioni distribuisca le prime tre cantate a tre diversi de Preti sudetti, e le rimanenti le faccia dire ad un solo — Ne giorno poi di prima classe l'Umilia la canti il Priore che menerà l'Ufficio con dover' anche lui intonare il *Tedeum*.

Recita delle ore canoniche.

Eddomada per turno

XIII. Che nella detta Chiesa debbano continuarsi a fare tutte le sollemnità e funzioni fattevi per l'addietro nella maniera e nelle ore praticate nella Chiesa Cattedrale, affinchè nelle funzioni e sollemnità sudette, non vi sia confusione o mancanza, il Priore, o in sua assenza il Decano di detto Collegio, debba preventivamente destinare coloro del Collegio sudetto, che dovranno cantare, e pararsi per le Messe solenni e per le altre funzioni di detta Chiesa, come per tutte le funzioni e Lezioni della Settimana Santa, con farne nota e tenerla esposta nella Sagrestia della Chiesa sudetta, con potere detto Priore in concorso di qualche legittima causa, far variare l'orario delle sopradette funzioni in quel giorno, nel quale concorre la detta legittima causa; Che le messe piane debbano

Funzioni e solennità come prima

nella medesima celebrarsi sussecutivamente l'una dopo l'altra, affinchè il Pubblico ne riceva il suo comodo e che le funzioni straordinarie, messe votive di Requie ed Anniversari non si confondano con le funzioni giornali, ma debbano cantarsi o dopo il matutino o prima dell'ultima messa; Che in ogni sabbato l'eddomadario debba rinnovare nella Pissida le Sante Particule, e che nel primo giorno di ciascun mese, non impedito ne da Sabbato doppio ne da ottova Privilegiata si celebri nella Chiesa sudetta l'Anniversario, in suffragio delle Anime de Fondatori e Benefattori di detta Chiesa, e la Messa di Requie debba cantarsi da quel Prete, che avrà terminata l'antecedente eddomada; che niuno degli ecclesiastici di detto Collegio possa celebrare Messe, o fare altre ecclesiastiche funzioni fuori di detta Chiesa, per le quali venghi a mancare il servizio della medesima, ne possa sostituire altro Sacerdote a fare in essa le sue veci; E quante volte un Sacerdote del detto Collegio volesse impiegarsi in altre Sagre funzioni fuori di detta Chiesa, onde ne accadesse positiva mancanza al servizio della medesima, perda carlini due dagli emolumenti del Coro, che si accrescano agl'intervenienti nel medesimo; E per l'istesso effetto si determina, che niuno del detto Collegio possa partirsi da questa Città, senz'averne prima reso consapevole il Priore di detta Chiesa e senz'averne ottenuta prima la licenza dalli Signori Governadori della medesima, da quali non se li negherà, quando li sia giustamente richiesta, eccetto quando l'urgenza della causa di sua partenza, non li dia tempo a poter tanto eseguire, ma quando l'assenza dovesse essere per soli pochi giorni, basta farne consapevole il solo Priore.

Messe ed altre funzioni fuori della Chiesa della Santissima Annunziata porta la perdita di due carlini a favore degl'intervenienti.

Occorre il Permesso dei Governatori, se i Partecipanti vogliono assentarsi da questa Città.

Servizio del Tesoriere della Chiesa.

XIV. Che tutte le rendite de' pii legati, e delle altre Disposizioni fatte, o faciende a beneficio di detta Chiesa, con peso di messe o di altre Sagre funzioni, ed anche l'elemosina debbano tutte continuarsi ad introitare dal Tesoriere della Chiesa sudetta, siccome egli fa di tutte le altre rendite della medesima, dal quale Tesoriere, previi mandati de Governadori di

detta Chiesa, e certificati degli infradicendi Maestri del Coro, e delle Messe del detto Ecclesiastico Collegio della medesima, debba pagarsi a ciascuno degl' Individui del Collegio sudetto, quanto sarà di sua ragione per le messe da lui celebrate, per le ore canoniche recitate, e per le altre funzioni e solennità adempiute.

XV. Che in un de Sabbati di ciascun mese di agosto, finite le ore canoniche, si radunino il Priore e Preti tutti Partecipanti del detto Collegio nella Sagrestia di detta Chiesa, dove, dopo cantato l' Inno dello Spirito Santo, eliggono uno di essi per Maestro di messe, ed un altro per Maestro di Coro, per la durata di un anno — In tali elezioni il voto del Priore sia doppio; E qualora si voglia fare lo Scrutinio per l'elezioni sudette, il Priore debba ricevere le Schede de suffragi, ed aprirle e leggerle, di unita con i due più antichi Preti del detto Collegio, ed indi bruciarle, e fatta detta elezione, li sudetti Priore e due più antichi Preti, debbano con atto sottoscritto da loro, attestare alli Signori Governadori di detta Chiesa, li due Preti della medesima eletti al disimpegno delle dette due cariche — L'impiego del detto Maestro di Messe debba essere di formare in ogni di primo di ciascun mese di settembre, nel quale principia l'anno, un libro in cui distintamente descriva tutte le Messe ed Anniversari d'obbligo di detta Chiesa a tenore delle Tabelle della medesima per lo spazio del seguente anno, si distingua e disegni i rispettivi altari ne quali devonsi celebrare dette messe, ed assegni a ciascuno delle prime otto del detto Collegio inclusivi il Priore, la sua rata delle Messe di dette Tabelle, che hanno l'elemosina di grana venti, per l'intiero decorso di detto anno; ed indi assegni alli rimanenti tre ultimi Preti Partecipanti del Collegio sudetto, le altre Messe delle dette Tabelle, superanti agli anzidetti otto primi Individui, e le altre messe delle Cappelle Padronate di detta Chiesa, con includere sempre per il nono Prete una messa Cappellania tra le messe superanti delle dette Tabelle, e le non celebrate da primi otto di detto Collegio — Detto libro deve dal Sagrestano gelosamente custo-

Certificati da rilasciarsi dai Maestri del Coro delle Messe.

Nomina dei Maestri di Messe e Coro, e relativo attestato da rimettersi ai Governatori.

Doveri del Maestro di Messe.

Registro per le Messe.

Messe superanti ai
partecipanti da ce-
lebrarsi dall'Es-
spettante e se su-
perano pure a que-
ste dal Sagrestano.

Doveri del Maestro
di Coro.

Certificati dei Mae-
stri di Messe e di
Coro da rivedersi
e sottoscriversi dal
Priore.

dirsi nella Sagrestia di detta Chiesa — Nel medesimo libro dovrà ciascuno de detto Collegio, giorno per giorno la celebrazione delle sudette Messe, sotto il suo particolare assegnamento — E deve per ultimo il Maestro delle dette messe, invigilare all'esatto adempimento della celebrazione delle medesime, e con far celebrare dal detto Sacerdote espettante del divisato Collegio, le messe superanti alli Preti Partecipanti del medesimo, ed anche dal Sagrestano di detta Chiesa, se sia Sacerdote, qualora le messe sudette superassero ancora al detto Prete espettante, con farsi che in fine di sciascun anno, trovisi soddisfatto per intiero l'obbligo di tutte le messe e delle altre opere pie e Sagre funzioni di detta Chiesa — L'Ufficio del Maestro di Coro, si è d'invigilare che ciascuno del detto ecclesiastico Collegio, adempia nel Coro sudetto, ogni suo dovere, di segnare le distribuzioni quotidiane, e gli altri emolumenti dovuti da detta Chiesa, così al Priore e Preti di detto Collegio come a Sagrestano e Chierici della Chiesa sudetta, e di puntare rigorosamente secondo le Regole della Puntatura delle Cattedrali, le mancanze, le multe, l'importo dalle quali debba accrescersi agli altri dell'istesso Collegio intervenienti nel detto Coro. Le multe sudette devono corrispondere all'importo delle distribuzioni Corali, cioè tre tornesi per il Vespro — Gl'Infermi non debbono essere puntati nelle loro distribuzioni e non devono essere ammessi a partecipare le Multe dell'altrui mancanze — Detti Maestri delle Messe e del Coro, debbano, nella fine di ogni quattro mesi, formare i loro rispettivi Certificati, riveduti e sottoscritti dal Priore, continenti gli adempimenti di tutti gli obblighi, relativi alla loro diversa ispezione del Priore, e de Sacerdoti del detto Collegio, distinguendosi dal detto Maestro di Messe nel suo certificato, la summa dovuta a ciascuno di detto Collegio, per le messe da lui celebrate, e per gli altri obblighi dal medesimo adempiti nel detto quatrimestre, e con distinguersi dal detto Maestro di coro nel detto suo Certificato la summa dovuta a ciascuno del Collegio sudetto, ed anche al Sagrestano e Chierici

di detta Chiesa, si per la recita delle ore canoniche, come per gli altri servizi, adempiti nell'istesso quatrimestre, con accrescere come sopra le rispettive multe delle mancanze Corali agli Intervendenti nel detto Coro; ed indi i Signori Governadori di detta Chiesa, per mezzo del Razionale della medesima, diriggano in fine di ciascuno di detti quatrimestri, al Tesoriere della Chiesa sudetta, il mandato per il pagamento delle sudette rispettive summe, che subito debba adempirsi dal detto Tesoriere — E per ultimo il detto Priore e li divisati Maestri di messe di Coro di detta Chiesa, debbano rigorosamente avvisare alli Signori Governadori della medesima, ogni mancanza di ciascun Individuo di detto Collegio, relativa a sopradetti ed agli infradicendi loro oblighi, e qualunque altra loro azione o comparsa contraria al decoro dello Stato ecclesiastico, disdicente al contegno di un Prete Corale di detta Chiesa, così distinta ed insignita, affinchè li detti Signori Governadori possano adempiere gli espedienti più propri ed efficace a rimettere i Trasgressori nell'esatto adempimento de propri doveri.

XVI. Che il matutino e le Vespri debbano principiarsi in detta Chiesa un quarto d'ora dopo essersi sonate, e le altre ore subito dopo il loro segno. In tutte le Feste di prima Classe, si canti con Organo il primo Vespero, il matutino, e la Messa con Diacono e Subdiacono parati — Nelle feste di seconda classe e della Santissima Vergine, tanto di Precetto, quanto di divozione si canti coll'organo solamente il primo Notturmo, ed il Te Deum e la Messa, locchè si esegua ancora ne giorni di que Santi, de quali esistono le Cappelle in detta Chiesa — Negli uffici delli Santi de nove Lezioni, si canti solamente il primo Notturmo, ed il Te Deum — Negli Uffici de Santi semplici e delli giorni feriali, si canti l'Invitatorio coll'Inno, ed i due primi salmi — L'ora di terza di canti ogni giorno — Nella quaresima si canti sempre la Compieta, e tutto il rimanente dell'Ufficio si dica letto — In ogni sera del mese di marzo, il Priore e Preti di detto Collegio, vestiti delle loro Insegne, debbano cantare la Litania alla Beatissima Vergine—

Le mancanze del Clero si devono accusare ai Governatori.

Regole per funzioni religiose.

Sia in libertà del Priore di menare l'Ufficio e cantare la messa in ciascuna Festa di prima classe, ma non volendolo debba ciò farsi dal Decano, o dall'eddomadario, quale debba cedere al Priore qualunque funzione della sua eddomada, quante volte il medesimo voglia farla — L'epistola debba sempre cantarsi dall'ultimo Prete, che si troverà nel Coro.

Assegni al Priore, ai Partecipanti, al Sagrestano ed ai Chierici, per le festività, commemorazioni ed altre funzioni.

XVII. Oltre l'importo delle corali distribuzioni, dovuto per la recita delle ore Canoniche ascendente come sopra a grana cinque per ogni giorno, colle solite rispettive infradicende Regalie nella Settimana Santa, e nell'ottava del Corpus Domini, colla parte doppia al Priore, ed oltre l'elemosina delle Messe d'obbligo di detta Chiesa, dovuta agl'Individui del Collegio sudetto, si devono dare al Priore annui docati sei terziatamente; Altri carlini dieci nella Festività di S. Biagio; Altrettanti nel giorno della Santissima Annunziata; Il doppio degli altri Preti in tutti gl'infradicendi emolumenti della Chiesa, come negli Anniversari, nella Commemorazione dei morti, nella notte di Natale; Negli altri emolumenti straordinari, come nel possesso de pubblici Rappresentanti di questa Città, nel giorno della Commemorazione della morte di S. Giuseppe, e nella festività di S. Antonio, si deve sempre al detto Priore la parte doppia — Gli emolumenti delle messe Cantate, degli Anniversari, delle Litanie, e dell'esposizioni avventizie, ed ogn'altro Provento similmente avventizio, si divida egualmente a ciascuno di detto Collegio, inclusovi il Sagrestano, colla sola parte doppia della Cera al Priore. Alli sopradetti Maestri di Coro e di messe si devono annui docati quattro per ciascuno terziatamente — Al Sagrestano oltre la sopra detta sua annua provisione, si deve un carlino per ciascuno de sopradetti dodeci Anniversari, che si celebrano dal detto Collegio, come sopra, nel dì primo di ogni mese, in suffragio delle anime de Benefattori di detta Chiesa. Un altro carlino nel giorno de morti, un altro carlino nella notte di Natale; Carlini due nel giorno di S. Biagio; Altrettanti della festività della Santissima Annunziata, e nella Commemorazione de morti; Nella notte di Na

tale si devono carlini quattro al Priore e carlini due per ciascuno di detti Preti — Le Candele, l'Incenso ed altro solito a darsi in alcune straordinarie funzioni, al Priore, Preti, Sagrestano, e Chierici di detta Chiesa, si continueranno a dare secondo il solito, sempre colla parte doppia al Priore — In ciascuno delli tre giorni delle annue quarantore, che si fanno in detta Chiesa, e nel rendimento di grazie, che si fa nella medesima al Signore nell'ultimo giorno di ciascun'anno, si devono carlini due al Priore e un carlino per ogni Prete; E per le dette quarantore si danno carlini quattro al Sagrestano.

XVIII. Si determina che in quell'anno nel quale spetterà alla detta Chiesa la celebrazione delle messe ordinate dal fu Giovanni Santo di Luca, si debba quelle adempiere, con celebrarsene una per ogni giorno dell'anno sudetto, ed il Maestro delle Messe di detta Chiesa faccia adempiere dal Priore e Preti del detto Collegio la celebrazione sudetta, nell'Altare Privilegiato, giusta il disposto del detto pio Testatore, esigga i docati sessanta lasciati per elemosina di dette messe, e li ripartisca secondo il solito.

XIX. Si confermano le seguenti e straordinarie gratificazioni al Priore e Preti del Collegio di detta Chiesa, nell'infradicende solennità, e funzioni cioè: Per le funzioni di tutta la Settimana Santa, si danno ad ogni Prete grana novantacinque, ed al Priore carlini quattordici e grana cinque. Per la Litania serotina in tutto il mese di marzo si dà una cinquina al Priore, e simile summa a ciascuno di detti Preti per ogni sera del mese sudetto, e grana quaranta al Sagrestano e chierici per tutto detto mese — Per l'esposizione del Venerabile in ogni Sabato del detto mese di marzo si danno carlini due al Priore, ed un carlino per ciascuno di detti Preti in ogni una dell'esposizione sudetta. In ciascuno de dodeci Anniversarî, che si celebrano in detta Chiesa per le anime de Benefattori ed in ciascuno ufficio de morti, che si celebra nella Chiesa sudetta in ogni Lunedì della Quaresima, e nel primo giorno non impedito di ciascun mese, si danno due carlini al Priore, ed un

Messe ordinata dal fu
Giovanni Santo di
Luca

Straordinarie grati-
ficazione al Priore
e Patecipanti, per
altre solennità e
funzioni

carlino a ciascuno di detti Preti : Si danno grana 10 al Priore e grana 5 per ciascuno di detti Preti in ogn' una delle seguenti sollemnità, cioè nel giorno della Circoncisione del Signore, nel giorno dell' Epifania, nel giorno della Purificazione di Maria Santissima, nel giorno di Pasqua di Risurrezione, nel giorno dell'Ascensione, nel giorno di Pentecoste, nel giorno della Santissima Trinità, nel giorno dell'Assunzione di Maria Santissima, nel giorno della Natività di detta Vergine, nel giorno di tutti i Santi, nel giorno della Concezione di Maria, e nel giorno di Natale ; e per ultimo in ogni giorno dell' ottava del Corpo di Cristo si dà un carlino al Priore e grana cinque per ciascuno di detti Preti.

Intervento del Clero
ricettizio nelle e-
sequie di Rappre-
sentanti di questa
Città e Governatori.

XX. Morendo qualcuno de sette pubblici Rappresentanti di questa Città, o qualche Governadore o Tesoriere di detta Chiesa, e gli eredi del Defunto invitassero il detto ecclesiastico Collegio della Chiesa sudetta, ad associare il cadavere del detto defunto, si determina che in ciascuno de detti casi, il Priore, Preti, Sagrestano e Chierici della Chiesa sudetta debbano colla anzidette loro Insegne, e colla maggiore decenza intervenire nell' esequie del Defunto, con torce a quattro lumi da pigliarsi dal Collegio sudetto, al quale dalla casa del Defunto si diano soli carlini trenta, per compenso del consumo delle Cere.

Doveri dei Governatori.

XXI. Si determina, che li seguenti Governadori di detta Chiesa, debbano procurare non solo la più retta e vantaggiosa Amministrazione delle rendite della medesima, ma benanche l' esatta esecuzione di ciascuna parte delle soprascritte Regole, obligando ciascuno, a chi rispettivamente spetta, il fedele adempimento di tutti gli oblighi contenuti nelle medesime, a qual' effetto li detti Signori Governadori debbano ordinariamente unirsi, almeno due volte in ogni mese, nelle case di detta Chiesa, col Tesoriere e Razionale della medesima, per sentire esaminare, risolvere, ed eseguire quanto stimeranno più proprio e conducente alla retta amministrazione di dette rendite, ed all' esatta osservanza di ciascuna parte delle soprascritte Regole. Avendo quindi questa Curia attenta-

mente esaminati gli Statuti, e Regole dell' accennata Recettizia Chiesa, ha rilevato che oltre degl' obblighi, dà Governanti di detta Città prescritti a Sacerdoti, che la servono, contengano altresì alcune pie pubbliche Opere, quali sono di mantenere gli Ospedali per li Poveri Infermi, e di aversi cura de Parti esposti, opere in vero mai sempre riputate proficue alla Società, ed utili allo Stato. Ed avendo altresì osservato il buon ordine, e regolamento, che prescrivasi a Governanti *pro tempore* di detta Chiesa, e per la retta amministrazione di quelle rendite per l' esatto adempimento dell' anzidette pubbliche opere pel buon governo, e servizio di detta Chiesa, e che tali Statuti e Regole non contengono cosa, che leder possa le Supreme Regalie della M. V., o la presente polizia del Regno, perciò può la M. V. degnarsi accordare su detti Statuti, e Regole il chiesto Regio Assenso, colle seguenti condizioni, e non altrimenti — Primo — Ch' essendo la detta Chiesa di Padronato dell' Università di Salerno debbano perciò a favore della medesima rimanere sempre salvi, ed illesi i dritti, e le prerogative, che sulla medesima rappresenta — Secondo — Che nella reddizione de conti da farsi da Governanti di detta Chiesa, ed ospedali per l' amministrazione da essi esercitata, debba osservarsi il prescritto del Concordato — Terzo — Finalmente che non si possa aggiungere, o togliere cosa senza il Regal Permesso. E questo è quanto occorre riferire a V. M. da casa in Napoli a 20 Agosto 1789 — Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo — Domenico Potenza — Giambattista Adone.

Padronato del Comune di Salerno.

Proibite le modifiche alle presenti Regole senza il Regio Assenso.

Super qua quidem praeinserta relatione fuit per nostram Realem Cameram interpositum infrascriptum decretum tenoris sequentis. B. Die vigesima prima mensis Augusti millesimo, septingentesimo octuagesimo nono Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regii Assensus servata forma retrospectivae relationis — Hoc suum — Citus Praeses — Salomonius — Patritius — Targiani vidit Fiscus Regalis coronae — Palmieri — Ammora — Supplicatum propte-

rea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus praeinserta statuta praedictae Collegialis Ecclesiae et Hospitalis praedicti approbare, et convalidare cum omnibus, et quibuscumque indictis Statutis contentis, et expressis benignius dignaremus quae quidem ecclesia quo ad honores tantum collegiatis haberi, et reputari debeat. Nos vero dictis petitionibus tam iuxta et piis libenter annuentes in his et aliis quam plurimis longe majoribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter, promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, et consulto ac ex gratia speciali praeinserta antiqua Statuta iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus et convalidamus, nostroque munimine et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis et praenarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque super eis Assensum realem, et consensum interponimus et praestamus usque ad nostrum Regium Successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis praescriptione, cum supra dictis clausulis, conditionibus et limitationibus contentis indicta praeinserta relatione Curiae Supradicti Reverendi Regii Cappellani Maioris ac in omnibus servata forma eiusdem. Volentes et decernentes espedisse eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio et convalidatio, atque concessio super praesentibus Statutis sit, et esse debeat RR. Sacerdotibus et Gubernatoribus, supradicti Hospitalis praesentibus et futuris usque ad nostrum Successorumque nostrorum Beneplacitum semper stabilis, Regalis, valida, Luctuosa et firma nullumque in Iudiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, aut noxe alterius detrimentum pertimescat. Sed in suo semper robore et firmitate persistat. In quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus magno nostro negotiorum sigillo, pendentem munitum. Datum Neapoli ex Regio Palatio supradicta die vigesima prima mensis Augusti millesimo septingentesimo octuagesimo nono.

Ferdinandus IV

Citus Praeses
Patritius

Targiani
V. F. B. G.

Dominus Rex mandavit mihi
Petro Rivellini, a secretis

Vostra Maestà concede il suo Real Assenso alle Capitulazioni fatte dagli Eletti, Sindaco e Cancelliere, Governadori e Razionale della Chiesa Ricettizia della SS. Annunciata della Città di Salerno, circa il buon governo ed esatto servizio non solo di detta Chiesa, ma eziandio dell' Ospedale e dell' Opera pia de parti esposti. Servata la forma della Relazione della Reverenda Curia del Cappellano Maggiore. In forma Rtis Camera S. Clarae ecc.

BENEDICTUS AMMORA.

Solvat pro jure Sigilli tarenos Duodecim

Pro M.^{co} PISANO dax^{ro}

C. RADENTE

Solvit ducatos octo et anes decem

JOSEPHUS VALLE R. *Praeceptor*

In Priv. 225, fol. 64.

C. RADENTE

N.° 1022 — Napoli 26 giugno 1840.

Per bollo ho pag. carlini 7 e grana 8 per 13 fogli di grana 6 dico grana settantotto.

A. MASTELLONE

D. FERRANTE

N.° 3532.

Reg. li 11 luglio 1840 — Vol. 44, fol. 58, Cas. 4.^a, grana 20.

Visto

Il Controllore

MICHELE PODI

Conforme all' originale

Il Segretario

AVV. MICHELE PIRONTI

I Governatori


FRANCESCO RICCIARDI

Ing. MATTEO GIANNETTI

Salerno, 1.° ottobre 1893.

REAL DECRETO DEL 14 SETTEMBRE 1852

REGOLE RELATIVE





DOCUMENTI

PEL

PASSAGGIO DELLA CURA PARROCCHIALE DI S. TROFIMENA

NELLA CHIESA RICETTIZIA DELLA SS. ANNUNZIATA

in Salerno

*Intendenza di Principato Citeriore — 3.º Ufficio 2.º Carico
N.º del protocollo 18529, N.º della spedizione 15606.*

Nota che accompagna il R.º Decreto

Salerno 24 Novembre 1852.

MONSIGNORE ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO

Mi torna grato parteciparle che Sua Maestà il RE (N. S.) accogliendo le lodevoli, e generose proferte di V. S. Illustrissima e Reverendissima a favore nommeno dell'Amministrazione di questo Comune Capoluogo, che dello scopo religioso, del lustro della Città, ed infine del vantaggio materiale de' naturali di Salerno, si è degnata approvare con Real Decreto de' 4 Settembre ultimo il passaggio della cura parrocchiale dalla Chiesa di S. Trofimena in quella della SS.ª Annunziata secondo le Regole che sono annesse al Decreto Reale medesimo — E perchè Ella possa procedere al dippiù che si conviene nella parte che Le riguarda, e curare alla sua volta lo adempimento de' Sovrani voleri, mi pregio soccartarle copia del Real Decreto, e delle Regole, ed appalesarle il mio compiacimento nel vedere oramai coronata un'opera che, fra le tante, rendono imperitura la memoria de' benefizi pubblici prodigati da V. S. Illustrissima e Reverendissima.

L'Intendente — Comm. VALIA

A S.ª S.ª Illust.ª e Rev.ª

*Il Commendatore D. Martino Paglia
Arcivescovo di Salerno.*

Copia ec. — Napoli 4 di Settembre 1852.

FERDINANDO II.

R.° Decreto pel passaggio della Cura dalla Chiesa di S. Trofimeua in quella della Santissima Annunziata

Per la grazia di Dio — Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. — Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. — Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduto lo avviso della Consulta de' Nostri Reali Dominî al di qua del Faro; — Sulla proposizione del Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno, Ramo Interno; — Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato; — Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue: Art. 1.° — È approvato che nella Città di Salerno, Principato Citeriore, la cura della Chiesa di S. Trofimeua passi nella Chiesa della SS. Annunziata, secondo le annesse Regole — Art. 2.° — Il Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno, Ramo Interno, è incaricato della esecuzione del presente Decreto — Firmato — FERDINANDO — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato — *Ferdinando Troja* — Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato *Ferdinando Troja* — Pel Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno, Ramo Interno — Il Ministro Segretario di Stato de' Lavori Pubblici — Firmato — *R. Carascosa* — Per copia conforme — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno — Firmato — *S. Murena* — Per copia conforme — Il Segretario Generale della Intendenza di Principato Citeriore — *Cav. Sabatelli*.

Regole pel passaggio della Cura della Chiesa di S. Trofimena nella Chiesa della SS.^a Annunziata nella Città di Salerno, Principato Citeriore.

1.° La Chiesa ricettizia della SS.^a Annunziata sarà curata, ed avrà un Priore e dieci Partecipanti, divenendo parrocchiale di tutta quella parte della Città che ora forma la Parrocchia di S. Trofimena, e la cura delle anime passerà al Priore di essa Chiesa, il quale assumerà il titolo di Priore Curato.

2.° Tutte le rendite di qualunque natura esse sieno, appartenenti alla Parrocchia della Trofimena, apparterranno da ora al Priore Curato, il quale ne avrà libera l'amministrazione, senza che mai potessero confondersi colle rendite della Chiesa, e Clero ricettizio rimanendo a suo carico le messe di obbligo, che ora gravitano, e sono annesse alla Parrocchia della Trofimena, come pure le messe *pro populo* nei dì festivi e le messe legate alla Parrocchia. Solo in caso di vacanze del Priorato, gli Amministratori e Governatori avranno cura di essa rendita per addirla a beneficio della Chiesa, specialmente per le rifazioni bisognevoli, dedotto lo stipendio all'Economo Curato nella ragione di annui ducati 80.

3.° La Parrocchia della Trofimena, ch'è di libera collazione dell'Arcivescovo, diverrà Juspatronato del Comune, appunto per la riunione della medesima alla Chiesa dell'Annunziata; ben vero però, se mai in qualunque tempo e per qualunque motivo il Comune cessasse dal dritto di Patronato, che ora ha sulla Chiesa dell'Annunziata, la Parrocchia tornerà in tal caso ad essere di libera collazione dell'Arcivescovo.

4.° Nell'istrumento di convenzione tra il Comune e l'Arcivescovo verrà iscritto un esatto inventario delle proprietà della Parrocchia per aversene memoria in avvenire.

5.° In caso di vacanza del Priore Curato, il Comune presenterà il nominato all'Arcivescovo, il quale lo istituirà, purchè nell'esame lo rinvenga idoneo, giusta l'art. 11 del Concordato del 1818 con la Santa Sede.

6.° Se il Sacerdote presentato non sarà trovato idoneo nell'esame, il Comune ne presenterà un altro, e così successivamente.

7.° L'Economo Curato sarà sempre scelto dall'Arcivescovo tra gli stessi Partecipanti, purchè ne sieno confessori d'ambo i sessi.

8.° Il Clero della Ricettizia dell'Annunziata, ora composto di otto preti, compreso il Priore, sarà dopo l'unione della Parrocchia, composto di undici Partecipanti, compreso il Priore Curato.

9.° Le partecipazioni saranno della stessa natura come sono attualmente, e si provvederanno nello stesso modo come si è finora praticato, cioè il Comune nominerà il Partecipante e lo presenterà all'Arcivescovo, il quale lo ammetterà all'esame, e trovatolo idoneo lo approverà, e gli darà il possesso canonico, il quale possesso verrà poi costatato con un atto legale del Comune ai termini delle Regole.

10.° Sarà lecito al Comune nominare alle partecipazioni non solo Sacerdoti, ma benanche qualche Clerico distinto per condotta e per talenti, che fosse già insignito degli ordini minori, e prossimo agli ordini minori, e prossimo agli ordini sacri, e mancante di mezzi per costituirsi il patrimonio; nel qual caso il Comune consentirà di assegnarsi al Clerico nominato la stessa partecipazione, a titolo di patrimonio sacro. Benvero, ove il Clerico partecipante, pervenuto all'età di anni ventuno e mesi sei non si trovasse di avere già ricevuto gli ordini sacri, in tal caso decaderà dalla partecipazione e si darà luogo a nuova provvista. Tale facoltà però rimano ristretta a non più di due partecipazioni.

11.° Nella Chiesa della Trofimenà dovrà celebrarsi in ogni giorno festivo una messa per comodo della popolazione, che abita in quelle vicinanze. A ciò sarà deputato volta per volta dal Priore uno de' Partecipanti per turno, cominciando dall'ultimo, escluso sempre il Priore Curato. La manutenzione della suddetta Chiesa, onde sia sempre atta al divin culto, rimane tutta a carico del Priore Curato.

In caso di bisogno di ristauero alla Chiesa della Tro-

finena, se la rendita del Priore Curato, detratti i pesi, eccede la Congrua a lui dovuta, i restauri cederanno a carico del Priore Curato, in opposto a carico del Comune.

12.° Il Priore Curato sarà obbligato, come ogni altro Partecipante, al servizio del Coro, eccetto il tempo in che trovasi nell'attualità dell'esercizio della cura delle anime. I Partecipanti sono tutti coadjutori del Priore Curato, e ciascuno di essi godrà della stessa esenzione dal Coro, qualora si trovasse nell'attualità dell'esercizio di un atto della cura, che gli fosse stato delegato dal Priore Curato.

13.° Il Priore Curato avrà l'intera rendita della Parrocchia come Congrua sua propria, ed avrà una parte eguale agli altri Partecipanti nelle distribuzioni quotidiane per ore canoniche in annui ducati 18, una undecima parte degli anniversarî, che ricade a ducati 8 e grana 80 annui, ed una simile porzione nelle varie festività, ed egualmente fissate nella Regola, che corrisponde ad annui ducati 5 e grana 20, che in uno formano annui ducati 32, coll'obbligo dell'intervento nel modo espresso nel precedente articolo. Inoltre il Priore Curato farà suoi esclusivamente i proventi dei dritti parrocchiali per fede di battesimo, di morte, di matrimoni, di pubblicazioni, e di altri simili estratti o certificati che dal Parroco si rilasciano. Gli altri proventi di stola bianca, e nera, ed ogni altro emolumento avventizio ed straordinario, compresi quelli provenienti dalla Cappella di S.^a Maria del Monte, ed altri simili, sarà diviso fra tutti i Partecipanti con una parte doppia al Priore Curato.

14.° Ciascuno de' dieci Partecipanti avrà annui ducati 105 e grana 10 col peso della celebrazione di numero trentasei messe conventuali, numero ventisette messe del legato Cavaselice, e numero centoquindici ridotte a grana 50, durante la riduzione.

La rendita suddetta va divisa nel modo seguente :

Per la recita delle ore canoniche.	Duc.	18,00
Per rata di anniversari	»	8,00
Per la festività ed emolumento fis-		
sati nelle Regole	»	6,09
Per rate di messe di Cavaselice	»	5,40
Per rate di messe ridotte	»	57,60
Per prebenda libera	»	10,00

Che costituiscono il totale suddetto di Duc. 105,09

15.° Per aversi sempre la stessa rendita dovrà impetrarsi in perpetuo la riduzione, che ora è temporanea.

16.° Pel mantenimento della Chiesa, e spese di culto, e per tutt'altro si conservano le Regole e le norme fissate nello stato discusso dello Stabilimento.

17.° Per darsi a ciascun Prete annui ducati 105 e grana 10, deve aversi un totale di ducati 1051, cui aggiunti gli annui ducati 32 assegnati al Priore Curato, si ha l'annua somma di ducati 1083. Tale somma sarà formata delle seguenti partite fuse nello stato discusso.

Anniversari	Duc.	88,92
Ore canoniche	»	146,40
Varie festività	»	64,10
Messe ridotte	»	576,00
Legato di Cavaselice	»	54,00
Emolumento che si attribuiva al		
Priore	»	6,00
Mantenimento che il Comune cor-		
risponde per l'Economato della		
Trofimena	»	36,00
Dalla riduzione degli annui ducati		
146 fatta sulle ore canoniche		
ridotte a metà nell'ultimo stato		
discusso, giusta le Regole	»	111,68

Totale Duc. 1083,10

18.° Dandosi il caso della partecipazione a favore di un Clerico, le messe di obbligo annesse alla partecipazione saranno distribuite agli altri Partecipanti che le celebreranno con la elemosina in ragione di

grana venti, dovendo il dippiù rimanere come fondo di cassa a vantaggio dello Stabilimento della Chiesa medesima.

19.° In caso di vacanza di una partecipazione, e sino a che non sarà provveduta, tutte le messe di obbligo saranno celebrate dagli altri Partecipanti alla semplice ragione di grana venti; gli anniversarî saranno divisi fra i presenti, e tutto il dippiù della partecipazione rimarrà a beneficio dello Stabilimento, come sta detto nell' articolo precedente.

20.° Per quanto riguarda il regolamento interno del Clero ricettizio, le sue attribuzioni, ed i suoi doveri, i dritti e gli oneri relativi al patronato comunale, e tutt' altro, saranno osservate le Regole Sovranamente sanzionate per detta Chiesa, salvo le sole modificazioni che vi si apportano per effetto della Cura parrocchiale annessa.

L' approvo — Firmato — FERDINANDO

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
F.^{to} — FERDINANDO TROJA

Per certificato conforme
*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
F.^{to} — FERDINANDO TROJA

Per copia conforme
Il Direttore del Ministero dell' Interno
F.^{to} S. MURENA


Per copia conforme
Il Segretario Generale
Cav. SABATELLI

Conforme all' originale

Il Segretario
AVV. MICHELE PIRONTI

I Governatori
FRANCESCO RICCIARDI
Ing. MATTEO GIANNETTI

Salerno, 1.° ottobre 1893.



STRUMENTO DEL 16 FEBBRAIO 1853



STAMPATO NEL 18 FEBBRAIO 1854

REGNO DELLE DUE SICILIE

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, e Duca di Parma Piacenza, Castro e Gran Principe Ereditario di Toscana.

Istrumento del 16
febbraio 1853.

A tutti i presenti e futuri salute.

Regno delle due Sicilie—A dì 16 febbraio 1853.

Ferdinando II, per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana.

Innanzi a me, Matteo Giannone del fu Antonio Notaro, residente in Salerno, Comune Capoluogo della provincia Principato Citra, con lo studio alla strada appellata largo del Campo, senza numero, assistito dai sottonotati testimoni a quest'atto richiesti.

Personalmente si sono costituiti:

L' illustrissimo e Revendissimo Monsignor Don Marino Paglia del fu D. Giuseppe, Arcivescovo di Salerno, ivi domiciliato, da me conosciuto, ed il quale col consenso del Capitolo Metropolitano di Salerno, e per speciali facoltà concedutogli dalla Santa Sede interviene nel presente in dettâ qualità, tanto per sè, che per suoi successori da una parte.

E dall'altra il signor D. Giuseppe Farina fu Don Luigi, legale e proprietario domiciliato in Salerno, da me similmente conosciuto, il quale interviene nel presente nella qualità di Sindaco del comune di Salerno, ed a ciò deputato da questo Decurionato con deliberazione amministrativamente resa nel 30 scorso Gennaio, il di cui estratto, rilasciato dal Cancelliere in data di ieri, registrato a Salerno il giorno medesimo, al numero progressivo 2432, nel presente si alliga.

Ed han dichiarato:

Che fra le Chiese Parrocchiali di questa Città evvi quella riconosciuta sotto la invocazione Santa Trofimena, di libera collazione di Monsignor Arcivescovo di questa Diocesi, e la quale è sita nel larghetto o spiazzo detto della Trofimena.

Che il Comune di Salerno possiede il padronato sulla Chiesa Ricettizia della Santissima Annunziata, anche sita in questa città in vicinanza dell'indicata Parrocchia.

Ch'essendosi verificata la vacanza del Priore di detta Chiesa ricettizia e del Parroco di Santa Trofimena con Re al Decreto del 4 settembre 1852, Sua Maestà il Re (N. S.) si è degnata di approvare che la Cura della Chiesa di S.^a Trofimena passi nella Chiesa della SS.^a Annunziata, secondo le regole annesse al decreto istesso, e che in seguito saranno dettagliate.

Che volendo essi costituire per la parte che a ciascuno appartiene dare pronta e sollecita esecuzione ed adempimento al cennato Real Decreto, tendente al maggior lustro e decoro di questa città, a rendere sempre più solenne l'esercizio del divin Culto a provvedere con maggior zelo al bene spirituale della popolazione di questa città, ed a dare migliore e più dignitosa forma al Clero della Ricettizia suddetta, vengon perciò in conformità del detto Real Decreto a stabilire e converire quanto segue:

ARTICOLO I.

Chiesa Ricettizia
della SS.^a Annunziata
divenuta parrocchiale.

La Chiesa Ricettizia della SS. Annunziata sarà Curata, ed avrà un Priore, e dieci Partecipanti divenendo Parrocchiale di tutta quella parte della Città che ora forma la Parrocchia di S. Trofimena, e la cura delle anime passerà al Priore di essa Chiesa, il quale assumerà il titolo di Priore Curato.

Art. 2.

Tutte le rendite di qualunque natura esse siano appartenenti alla Parrocchia della Trofimenà, apparterranno da ora in poi, al Priore Curato il quale ne avrà la libera amministrazione, senza che mai potessero confondersi colle rendite della Chiesa, e Clero Ricettizio — Rimanendo a carico del detto Priore Curato le messe di obbligo che ora gravitano e sono annesse alla Parrocchia di S.^a Trofimenà, come pure le messe *pro populo* nei dì festivi, e le messe legate alla parrocchia. Solo in caso di vacanza del Priorato gli Amministratori o Governatori avranno cura di essa rendita per addirla a beneficio della Chiesa, specialmente per le rifazioni bisognevoli, dedotto lo stipendio all'Economo Curato nella ragione di annui ducati ottanta.

Il Priore ha libera amministrazione delle rendite di S.^a Trofimenà.

Nella vacanza del Priorato i Governatori avranno cura delle rendite.

Art. 3.

La Parrocchia della Trofimenà, che è di libera collazione dall'Arcivescovo, diverrà di ius padronato del Comune appunto per la riunione della medesima alla Chiesa della SS.^a Annunziata, e per l'effetto, il costituito Monsignor Arcivescovo D. Marino Paglia per sè e pei suoi successori ha rinunziato, come espressamente, e formalmente rinunzia al diritto di libera collazione a lui competente su detta Parrocchia, e lo trasferisce nel ius padronato del Comune di Salerno, appunto in esecuzione del detto Real Decreto, e per la riunione di cui trattasi: quale rinunzia, a trasferimento viene espressamente accettata dal costituito D. Giuseppe Farina nella spiegata qualità.

La Parrocchia di Santa Trofimenà divenuta juspatronato del Comune.

Benvero però se mai in qualunque tempo, e per qualunque motivo il Comune cessasse dal diritto di padronato, che ora ha sulla Chiesa della SS.^a Annunziata, la Parrocchia tornerà in tal caso ad essere di libera collazione dell'Arcivescovo.

Art. 4.

Il Comune nomina il Priore e lo presenta all'Arcivescovo.

In caso di vacanza del Priore Curato, il Comune presenterà il nominato all'Arcivescovo, il quale lo istituirà purchè nell'esame lo rinvenga idoneo, giusta l'articolo 11.º del concordato del 1818 con la Santa Sede.

Art. 5.

Se inidoneo, sarà nominato un altro.

Se il Sacerdote presentato non sarà trovato idoneo nello esame, il Comune presenterà un altro, e così successivamente.

Art. 6.

Economo Curato scelto dall'Arcivescovo

L'Economo Curato sarà sempre scelto dall'Arcivescovo tra gli stessi partecipanti purchè vi sieno Confessori d'ambo i sessi.

Art. 7.

Aumento di numero del Clero Ricettizio

Il Clero della Ricettizia dell'Annunziata, ora composto da otto preti, compreso il Priore, sarà dopo l'unione della Parrocchia, composto di undici partecipanti, compreso il Priore Curato.

Art. 8.

Nomina a Partecipante.

Le partecipazioni saranno della stessa natura, come sono attualmente, e si provvederanno allo stesso modo come si è finora praticato, cioè il Comune nominerà il partecipante, e lo presenterà all'Arcivescovo, il quale lo ammetterà all'esame, e trovato idoneo lo ammetterà, e gli darà il possesso canonico il quale possesso verrà poi costatato con un atto legale del comune, ai termini delle regole.

Art. 9.

Partecipazione a Preti insigniti degli ordini minori.

Sarà lecito al Comune nominare alle partecipazioni non solo Sacerdoti, ma benanche qualche Clerico distinto, per condotta, e per talenti che fosse

già insignito degli ordini minori e prossimo agli ordini sacri, e mancante di mezzi per costituirsi il patrimonio nel quale caso il Comune consentirà di assegnarsi al Clerico nominato la stessa partecipazione a titolo di patrimonio sacro. Benvero ove il Clerico partecipante pervenuto all'età di anni ventuno e mesi sei non si trovasse di avere già ricevuto gli ordini sacri, in tal caso decaderà dalla partecipazione, e si darà luogo a nuova provvista.

Tale facoltà però rimane ristretta a non più di due partecipazioni.

Art. 10.

Nella Chiesa della Trofimena dovrà celebrarsi in ogni giorno festivo una messa per comodo della popolazione che abita in quelle vicinanze. A ciò sarà deputato volta per volta dal Priore uno dei partecipanti per turno cominciando dall'ultimo, escluso sempre il Priore Curato.

Messa nei di festivi
in S.^a Trofimena.

La manutenzione della suddetta chiesa, onde sia sempre atta a Divin Culto, rimane tutta a carico del Priore Curato—In caso di bisogno di restauro alla Chiesa della Trofimena, se la rendita del Priore Curato, detratto i pesi, eccede la Congrua a lui dovuta, i restauri cederanno a carico del Priore Curato, in opposto a carico del Comune.

Manutenzione a carico del Priore.

Art. 11.

Il Priore Curato sarà obbligato come ogni partecipante, al servizio del Coro, eccetto il tempo in che trovasi all'attualità dell'esercizio della cura delle anime. I partecipanti sono tutti coadiutori del Priore Curato e ciascuno di essi godrà della stessa esenzione del Coro, qualora si trovasse nell'attualità dell'esercizio di un atto della cura, che gli fosse stata delegata dal Priore Curato.

Servizio del Coro.

I Partecipanti sono
coadiutori del
Priore.

Art. 12.

Il Priore Curato avrà l'intera rendita della Parrocchia come Congrua sua propria, ed avrà una parte uguale agli altri partecipanti nelle distribuzioni quotidiane per ore canoniche in annui ducati diciotto, una undecima parte degli anniversarii, che ricade a ducati otto e grana ottanta annui, ed una simile porzione nelle varie festività, ed ugualmente fissate nella regola che corrisponde ed annui ducati 5 e grana 20, che in uno formano annui ducati 32, coll'obbligo dell'intervento nel modo espresso nel precedente articolo. Inoltre il Priore Curato farà suoi esclusivamente i proventi dei dritti Parrocchiali per fedeli di battesimo, di morte, di matrimonii, di pubblicazioni e di altri simili estratti, o certificati che dal Parroco si rilasciano. Gli altri proventi di stola bianca e nera, ed ogni altro emolumento avventizio, ed straordinario, compresi quelli provenienti dalla Cappella di S.^a Maria del Monte, ed altri simili, sarà diviso fra tutti i partecipanti con una parte doppia al Priore Curato.

Assegni al Priore.

Proventi esclusivi del Priore.

Proventi del Priore e Partecipanti compresi quelli di Santa Maria del Monte con parte doppia al Priore.

Art. 13.

Assegni ai Partecipanti e relativi obblighi.

Ciascuno dei dieci partecipanti avrà annui ducati 105 e grana 9 col peso della celebrazione di numero 36 messe conventuali, numero 27 messe del legato Cavaselice, e numero 115 ridotte a grana 50 durante la riduzione.

La rendita suddetta va divisa nel modo seguente:

Per la recita delle ore canoniche	Duc.	18,00
Per rate di anniversarii	»	8,00
Per la festività ed emolumenti fissati nelle regole	»	6,09
Per rate di messe di Cavaselice.	»	5,40
Per rate di messe ridotte	»	57,60
Per prebenda libera	»	10,00

Che costituiscono il totale di Duc. 105,09

Art. 14.

Per aversi sempre la stessa rendita dovrà impetrarsi in perpetuo la riduzione, che ora è temporanea.

Impetrarsi la riduzione delle messe in perpetuo.

Art. 15.

Pel mantenimento della Chiesa e spese di culto e per tutt'altro si conservano le Regole, e le norme fissate nello stato discusso dello Stabilimento.

Art. 16.

Per darsi a ciascun Prete annui ducati 105 e grana 9, deve aversi un totale di ducati 1051, cui aggiunti gli annui ducati 32 assegnati al Priore Curato, si ha l'annua somma di ducati 1083.

Tale somma sarà formata dalle seguenti partite fuse nello stato discusso.

Anniversarii	Duc.	88,92
Ore canoniche	»	146,40
Varie festività	»	64,10
Messe ridotte	»	576,00
Legato di Cavaselicce	»	54,00
Emolumento che si attribuiva al Priore	»	6,00
Mantenimento che il Comune corrisponde per l'Economato della Trofimenà	»	36,00
Dalla riduzione degli annui ducati 146 fatta sulle ore canoniche ridotte a metà nell'ultimo Stato discusso giusta la regola	»	111,68
Totale	Duc.	1083,10

Art. 17.

Dandosi il caso della partecipazione a favore di un Clerico, le messe di obbligo, annesse alla partecipazione, saranno distribuite agli altri Partecipanti,

Per la Partecipazione a favore di un Chierico.

che le celebreranno con la elemosina in ragione di grana 20 dovendo il dippiù rimanere come fondo di cassa a vantaggio dello Stabilimento della Chiesa medesima.

Art. 18.

Il dippiù all'Ente,
nella vacanza di
una Partecipazione

In caso di vacanza di una partecipazione, e fino a che non sarà provveduta, tutte le messe di obbligo, saranno celebrate dagli altri partecipanti alla semplice ragione di grana 20; gli anniversarii saranno divisi fra i presenti, e tutto il dippiù della partecipazione rimarrà a beneficio dello stabilimento, come sta detto nello articolo precedente.

Art. 19.

Per quanto riguarda il Regolamento interno, del clero ricettizio, le sue attribuzioni, ed i suoi doveri, i dritti e gli oneri relativi al padronato comunale, e tutt' altro saranno osservate le Regole Sovranamente sanzionate per detta Chiesa, salvo le sole modificazioni che vi si apportano per effetto della Cura Parrocchiale annessa.

Art. 20.

Proprietà ed oggetti
della Trofimenà.

Onde aversene memoria in avvenire, si dichiara da essi costituiti di appartenersi alla Parrocchia di S.^a Trofimenà le seguenti proprietà, oggetti, ed arredi sacri.

Tutti i canoni, censi e nomi di debitori che vedonsi descritti nei due estratti de' ruoli rilasciati da quest'Amministrazione Diocesana nel giorno 15 corrente mese di febbraio, registrati in Salerno in data corrente ai numeri progressivi 403 e 404, grani 20 per ognuno, che nel presente vengono alligati.

Su delle quali rendite sono annessi i seguenti obblighi, e pesi di messe.

Una messa cantata col primo notturno de' morti, e libera nel di 15 maggio in suffragio dei defunti Marcello Quaranta ed Argento Marino.

Messe piane numero 38 in die Sabbati, ed una cantata in suffragio di Giuseppe della Calce, Muzio Solofrano, e Ferdinando de Divitiis.

Messe piane numero 26, e due cantate per Francesco Barra.

Una messa piana da celebrarsi in ogni primo Venerdì di Marzo nella Cattedrale di S. Matteo.

Messe piane in numero 21 in suffragio di Maria Arminio.

Una messa cantata in ogni dì 7 Agosto per Gloria Rossi.

Messe piane numero 82 ed una cantata col primo notturno de' Morti per Sebastiano Barra.

Messe piane numero 33 per Elisabetta Vitale.

Messe piane numero 45 in suffragio di Vittoria Rossi, e Carmine de Angelis.

Messe piane numero 20 per Rosa Cortese.

*Notamento degli arredi della Parrocchia
di S.^a Trofimena di Salerno.*

OGGETTI DI ARGENTO.

Un calice con patena del peso di once 12 e mezzo	Duc.	14,20
Una sfera con lunetta del peso di once 29	»	33,40
Una pisside di peso once 12 e mezzo	»	14,20
Una portellina pel tabernacolo con la piancia davanti di argento, e fo- dera di rame, di peso l'argento circa once 8	»	9,00
Un remaneat di peso once 7 ed una terza	»	8,40
Una piccola pisside di peso once 1 e trappesi 2	»	1,20
Un vasettino per l'olio degl' in- fermi di peso once 2, circa.	»	2,00
		<hr/>
	Al riporto Duc.	82,40

	Riporto	Duc.	82,40
Un ostensorio di peso once 8, circa	»	9,00	
Un incensiere con navetta di peso once 30 e mezza	»	34,50	
Due lampade di peso once 23 ed una terza	»	26,40	
Una corona per la statua della Vergine Assunta di peso once 23 circa	»	26,00	
Uno stellario della stessa di peso once 14	»	16,00	
Una goliera d'oro della stessa, trappesi 10	»	4,00	
Una frasca d'argento in mano della medesima, di peso once 4 . .	»	4,60	
Un diadema per la statua di San Francesco di Paola, once 3 e due terze	»	4,15	
Un diadema per la statua di San Vincenzo Ferreri di peso once 3 . .	»	3,40	
Un reliquiario di peso oncia una e due terze	»	1,80	
Un dardo nella mano sinistra della statua di S. ^a Trofimenà di peso once 6, circa.	»	7,00	
			<hr/>
	Totale	Duc.	219,25

STATUE.

Una statua grande di Maria SS.^a Assunta con veste, e con manto ricamato con corrispondente scarabattolo di noce.

Una statua grande di S.^a Trofimenà con veste o con manto di seta con corrispondente scarabattolo di noce.

Una statuetta di S. Francesco di Paola.

Una statuetta di S. Vincenzo Ferreri.

Un Cristo grande circa palmi quattro.

PARAMENTI.

Un terno di lana di colore giallo con galloni di argento, e col piviale di ormesino dello stesso colore con galloni anche di argento.

Una pianeta di color rosso, con galloni d'oro.

Una pianeta bianca di seta ricamata.

Una pianeta di drappo bianco con piccoli galloni d'oro.

Una pianeta di color violaceo con galloni di seta.

Una pianeta di color verde con galloni di seta.

Una pianeta nera.

Una pianeta di tutti i colori.

Tre piviali, uno violaceo, l'altro rosso e bianco, ed il terzo nero.

Due omerali di tutti i colori, uno nuovo e l'altro vecchio.

Un ombrellino di drappo rosso, nuovo.

Un baldacchino piccolo per lo Viatico, nuovo.

Camici numero 8 con corrispondenti amitti.

Tovaglie per l'altare numero 10.

Apparati di frasche numero 3, uno di sempreviva, l'altro di pezza, e il terzo di carta.

Quattro frasche piccole di cannottigli e due di argento.

Due corone nuove d'intorno al tabernacolo, una di margheritini e l'altra di carta.

Due apparati di candelieri, uno nuovo di legno argentato del valore di ducati 40, e l'altro con la fodera di rame.

OGGETTI DI BATTISTERO.

Una vasca grandetta, con la corrispondente co-vertura di rame.

Un bacino di rame con coppa di ferro.

Cinque vasetti di piombo.

Un pulpito di noce in buonissimo stato.

Un organo a cinque registri in mediocre stato.

*Oggetti appartenenti alla cappella
di S.^a Maria del Monte.*

Un calice di argento con patena, di peso once 32 e due terze, ducati 15 e grana 90.

Varii oggetti d'oro intorno al collo della Immagine della Vergine, del valore circa ducati 7.

Una pianeta di tutti i colori.

Una pianeta nera.

Tovaglie per l'altare numero 3.

Un apparato giornaliero di frasche e candelieri.

Un organetto in mediocre stato.

*Inventario e descrizione delle carte e scritture
appartenenti a detta Parrocchia.*

1. Volume di produzioni ad istanza dell'Amministrazione Diocesana, rappresentante la suddetta Parrocchia, contro i debitori Michele Granato, Giuseppe Megna e Nicola Angora, di carte scritte numero 73.

2. Produzioni ad istanza del Parroco D. Gerardo Galdi contro Luigi Mogavero, di carte scritte numero 27.

3. Produzioni ad istanza della Parrocchia contro D. Lorenzo ed altri Sabato, di carte scritte n.º 18.

4. Produzioni ad istanza della Parrocchia contro D. Luca Galdo, in carte scritte numero 8.

5. Copia d'istrumento di quietanza fatta da Vintantonio e Raffaele Avallone dell'importo delle fabbriche eseguite per la Parrocchia suddetta del 10 gennaio 1823, registrato a Vietri li 11 detto, libro 1.º, volume 10, foglio 38, casella 4.^a, numero progressivo 38, grana 80 — Tajani — rilasciata a di 15 detto mese ed anno, registrata in Vietri lo stesso di, libro 1.º, volume 10, foglio 39, casella 7.^a, numero progressivo 47, di carte scritte numero 10, ed altre carte relative di fogli numero 7.

6. Copia d'istrumento contro gli eredi di Don Ignazio Gargo, di carte scritte numero 5, per notar D. Vito Sarlo di Salerno del 9 febbraio 1800, rila-

sciati da notar Bisogni a 30 dicembre 1820, registrata a Salerno lo stesso dì, numero 645.

7. Copia d'istrumento contro gli eredi di Marino e contro D. Salvatore Avallone di Vietri, di carte scritte num. 8, per notar Guglielmo Vetromile di Cava, del 28 novembre 1735, registrata in Vietri li 3 dicembre 1819, libro 1.°, volume 6.°, foglio 33, casella 6.ª, numero progressivo 1723, grana 20.

8. Copia d'istrumento per lo canone di annui carlini 17, che si debbono dalla SS.ª Annunziata per lo suolo di una Casalina di carte scritte n. 8, per notar D. Francasco Pecillo del 5 aprile 1757, registrata detta copia a Salerno li 17 novembre 1819, n. 8764.

9. Istrumento tra il Parroco di S.ª Trofimenà e S.ª Maria di Porto-Salvo, ed i padri di S.ª Teresa per la dichiarazione di appartenere la Chiesa di Santa Maria di Porto-Salvo alla Parrocchia di S.ª Trofimenà di carte scritte num. 10, per notar Giuseppe Perito Salernitano del 14 gennaio 1682.

10. Istrumento e mandato del Tribunale per li carlini 25 annui, che si pagavano da D. Diego Barone, di carte scritte numero 6. L'istrumento per notar de Fensa Girolamo del 6 febbraio 1737, ed il mandato del 19 febbraio 1821, registrato a Salerno a detto dì, al numero progressivo 893.

11. Notizia dell'istrumento per notar Simone Antonio de Fensa del 1.º dicembre 1760, per gli annui ducati 4 e grana 50, dovuti dall'Abbadia di S.ª Maria della Stella, oggi del capitolo cattedrale di Vallo, di carte scritte numero 4.

12. Copia d'istrumento pel canone di ducati 2 grana 80, che si paga da Antonio di Marino, di carte scritte numero 8, per notar Casalbare del 19 gennaio 1852, registrato a Salerno lo stesso dì, n. 1125, e la copia registrata a Salerno li 26 detto, n. 1635.

13. Decisione del Consiglio d'Intendenza per lo pagamento degli annui carlini 17 dalla commissione di Beneficenza, di carte scritte n. 2, della data 13 febbraio 1819, registrato a Salerno li 4 marzo detto anno, numero 2170, registrata la copia li 29 maggio 1819, num. 4482.

14. Decisione del Consiglio d'Intendenza per lo pagamento di annui ducati 7, dovuti dal Monte dei Morti, di carte scritte 1, del 25 maggio 1816, registrata a Salerno li 28 detto, volume 27, foglio 15, casella 6.^a, num. 1.

15. Girata del pagamento di ducati 38 fatto dal Barone D. Domenico de Bartolomeis per conto di Vito Barone, di carte scritte 1.

16. Copia d'istrumento pe' due annui censi bol-lari, dovuti dai signori Baratta di Montemiletto, di carte scritte num. 2, per notar Raffaele Cefalo di Taurano del 18 gennaio 1839, registrato in Mirabella li 19 detto, libro 1.^o, volume 12, foglio 36, casella 1.^a, numero progressivo 153, grana 80, de Belli, registrata della copia in Mirabella li 30 detto, libro 1.^o, vol. 12, foglio 42, casella 2.^a, numero progressivo 222.

17. Atto di Curia pel capitale di ducati 100, registrato da D. Luigi Mastrocinque, ed impiegato nelle fabbriche della Parrocchia, di carte numero 2, coll'obbligo ai Parrochi successori di celebrare le messe gravitanti su detto capitale.

18. Notizia dell'istrumento di censuazione di una stanza con suppenno, fatta a Luigi Catino per annui ducati 2, di carte scritte 1, per notar Giacomo Ricciardi del 10 dicembre 1766.

19. Verbali di assegno de' canoni dovuti da Giuseppe Scoppa, e D. Ottavio Baratta di Montemiletto, di carte scritte 5, registrato a Salerno li 7 maggio 1833, num. 878.

20. Numero 21 borderò d'iscrizioni pe' crediti della Parrocchia, cioè due registrati a Salerno a 20 luglio 1820, numeri 7702 e 7767, altro a Salerno a dì 19 ottobre 1820, num. 12733, altro in Napoli a 9 febbraio 1821, 4.^o uffizio, volume 14, foglio 62, casella 3.^a, n. 3616, altro a 29 dicembre 1848, numero 13414 e registrato a Salerno, sei anche a Salerno li 14 marzo 1850, numeri 4686, 4687, 4699, 4700, 4701, 4704, altro in Avellino li 2 ottobre detto anno, n. 10077, libro 1.^o volume 320, foglio 97, ca-

sella 15.^a ed altro in Salerno a 5 ottobre detto, numero 18430. E gli altri di epoca anteriore al registro.

21. Due antiche platee di carte scritte, la più grande 127, e la più piccola 237. I quali oggetti, arredi sacri e carte, essendo stati preventivamente consegnati da Monsignor Arcivescovo al costituito signor Sindaco, il medesimo ne fa ampia ricevuta.

Le spese della stipula presente, copia di prima edizione da consegnarsi a Monsignor Arcivescovo, ed altra copia, anche di prima edizione, da consegnarsi al signor Sindaco, si convengono a carico del comune.

L'attuale istrumento, unitamente agl'inserti, è stato da me notaro con chiara ed intelligibile voce letto ai contraenti, alla simultanea presenza de' testimoni.

Fatto e pubblicato il giorno, mese ed anno come sopra in Salerno, Comune della suddetta Provincia di Principato Citra, e preciso nel palazzo Arcivescovile, strada Arcivescovado senza numero, ultimo piano, in presenza non solo de' contraenti, che dei signori D. Ferdinando Cavallo fu D. Raffaele, dottor medico, e D. Giovan Francesco Conforti fu Nicola, legale, ambedue domiciliati a Salerno, testimoni a me noti forniti di tutte le qualità volute dalla legge, che conoscono i costituiti, come hanno dichiarato, e che unitamente ai medesimi, con me si sottoscrivono:

Marino Paglia, Arcivescovo di Salerno — Giuseppe Farina, Sindaco — Ferdinando Cavallo, testimone — Giovan Francesco Conforti, testimone — Matteo Giannone del fu Antonio, notaro residente in Salerno, ha ricevuto il presente — Specifica — Carta grana 54 — Ruoli ducati 1,80 — Registro grana 80 — Repertorio grana 14 — Archivio grana 100 — Onorario ducati 47,10 — Accesso 20 — Totale ducati 51,58.

Il diritto di Archivio è di grana

Articolo 143, Legge del 23 novembre 1819 — Giannone.

Numero 2704.

Registrato a Salerno li 18 febbraio 1853, libro 1.^o, volume foglio 32, casella 1.^a, grana 80, n. 254, per archivio grana 100 — Totale duc. 1,80 — Il Ricevitore — Vincenzo Buonopane.

Conforme all' originale

Il Segretario

AVV. MICHELE PIRONTI

I Governatori

FRANCESCO RICCIARDI

Ing. MATTEO GIANNETTI

Salerno, 1.^o ottobre 1893.

NOTA — Agli oggetti di argento pertinenti alla Chiesa di S.^a Trofimenà, indicati nel presente strumento, bisogna aggiungere un Calice di argento con patena del peso di grammi 354; e ai Paramenti, una Pianeta di colore amaranto, completa, camice ed ammitto. Dono fatto da un fedele nel 1885, giusta l'Inventario dell' 11 e 12 febbraio del 1892 degli oggetti sacri pertinenti alla Ricettizia della SS.^a Annunziata e verbali relativi.

Agli oggetti pertinenti alla Cappella S.^a Maria del Monte è mestieri aggiungere l'Apparato di frasche a cannottigli e candelieri fatto con la Carità cittadina, ossia dall' elemosina che raccoglie l' Eremita, per un valore di circa ducati 100,00, nonchè due lampade di argento e due lampadari con prismi di cristallo.



